

Il concetto di manutenzione, che non configura di per sé un contratto tipico, non può non essere ricondotto alla qualifica di "lavori" qualora l'applicazione dell'opera dell'appaltatore comporta un'attività prevalente ed essenziale di modificazione della realtà fisica, con l'utilizzazione, la manipolazione e l'installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale. Peraltro, se il legislatore, con la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., ha eletto ad oggetto del proprio intervento la più ampia categoria dei "lavori pubblici", in luogo di quella dell'"opera pubblica", è proprio perché non viene presa tanto in considerazione l'opera realizzata, bensì viene riqualificato il lavoro che sull'opera è compiuto, cosicché, in definitiva, vengono ad essere ricompresi nell'ottica legislativa non solo i lavori che hanno dato luogo, mediante un'opera di costruzione, ad un'opera o ad un impianto, ma anche i lavori che si limitano ad avere l'opera o l'impianto come oggetto dell'attività.